

STATUTO DELLA SOCIETA' "SO.GE.CA. S.R.L."

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"SO.GE.CA. S.R.L.".

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Albiano (TN).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata, una o più volte, con decisione dei soci, o anticipatamente sciolta ai sensi di legge.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELLA SOCIETÀ

La società è a capitale interamente pubblico; essa costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione Comunale per la gestione tecnica del settore porfido, svolgendo i compiti meglio precisati al comma 5.

La Società opera prevalentemente con il Comune di Albiano, nonché con gli altri Comuni aderenti alla gestione associata del porfido, e quale strumento in house providing di intervento dei soci pubblici, è altresì soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo articolo 28 in materia di controllo analogo.

In caso di affidamento diretto di compiti alla società da parte dell'ente pubblico o dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi o enti in genere, aventi scopo analogo o affine al proprio.

La società ha per oggetto:

- la programmazione, pianificazione, progettazione, promozione e gestione di attività di coltivazione, di ricerca delle sostanze minerali in armonia con le esigenze di

salvaguardia dell'ambiente, nonché con la necessità di promozione e tutela del lavoro e delle imprese;

- lo studio delle procedure di autorizzazione e concessione e di determinazione dei canoni;
- l'ausilio agli uffici amministrativi per l'elaborazione dei disciplinari di autorizzazione e concessione;
- la predisposizione degli atti relativi all'accertamento e alla riscossione dei canoni concessori e dei fitti;
- il supporto tecnico alla sorveglianza sulla coltivazione e sul rispetto dei disciplinari e della legge;
- la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture e infrastrutture necessarie e dei servizi inerenti la gestione del settore;
- la promozione e la formazione imprenditoriale a livello comunale mediante:
 - il supporto alla stesura del programma di coltivazione e del programma di sfruttamento;
 - il sostegno all'aggregazione tra imprese in funzione della valorizzazione della filiera e dell'attività escavativa coordinata
 - l'attivazione di corsi di formazione.

La società potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse a quelle indicate precedentemente e sviluppare tutte le attività speciali collegate all'oggetto principale, in funzione della gestione tecnica delle cave secondo la vigente normativa.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI

ARTICOLO 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è stabilito in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter Cod.Civ.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ARTICOLO 7 - TITOLI DI DEBITO

E' attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 8 - NUOVI SOCI

Possono essere ammessi a far parte della Società i comuni rientranti nell'ambito associativo dei comuni interessati dall'attività di coltivazione e lavorazione del porfido di cui alla delibera di Giunta Provinciale 1071/2016.

Per entrare a far parte della Società gli aspiranti soci dovranno presentare una domanda all'organo di amministrazione dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.

L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di quote di partecipazione da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

In ogni caso il trasferimento dovrà aver luogo, garantendo il mantenimento della proprietà pubblica della Società.

La perdita dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo comporta l'esclusione da socio.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO AZIONI, PRELAZIONE E GRADIMENTO

Il trasferimento delle quote di partecipazione è soggetto alle seguenti clausole limitative, che non si applicano ai trasferimenti effettuati dal Comune di Albiano o a favore del Comune di Albiano.

Il socio che intende trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione, ovvero i diritti di sottoscrizione, dovrà farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci, comunicando all'organo

amministrativo, con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata), la propria intenzione di trasferire - specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo, le modalità di pagamento dello stesso, il termine di stipula dell'atto traslativo, e le altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto.

Il diritto di prelazione opera pure nel caso di trasferimento della quota di partecipazione ad un altro socio.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

L'organo amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, deve trasmettere, con le stesse modalità, l'offerta agli altri soci - con esclusione di quei soci che vi abbiano preventivamente rinunciato per iscritto - assegnando loro un termine di 60 (sessanta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, a pena di decadenza, far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio incondizionato della stessa, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la comunicazione del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile, e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Se qualcuno dei soci aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

L'organo amministrativo comunica al socio offerente, entro 15

(quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto, l'accettazione dell'offerta, con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti).

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto notarile per la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, ed il contestuale pagamento del corrispettivo dovuto, devono avvenire nei medesimi termini e modalità indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente.

In caso di rinuncia al diritto di prelazione da parte di tutti gli aventi diritto, ovvero se nessun socio esercita la prelazione nei termini previsti, l'alienante sarà libero di trasferire, al prezzo indicato, la quota offerta, entro i sessanta giorni successivi alla rinuncia del diritto di prelazione o al suo mancato esercizio.

Trascorso inutilmente tale termine, la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione e di gradimento per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Qualora nessun socio esercitasse il diritto di prelazione, il trasferimento delle quote sarà sottoposto al gradimento dell'organo amministrativo, di cui infra.

Definizioni

Con il termine "trasferimento per atto tra vivi" di cui al precedente comma si intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, donazione, dazione in pagamento.

Ambito applicativo della clausola di prelazione

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione, ovvero si costituiscono il diritto di usufrutto o di pegno sulla quota di partecipazione.

In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere (salva autorizzazione unanime di tutti i soci al trasferimento del diritto di voto al soggetto garantito) in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve

il pegno, al quale la società non riconosce pertanto il diritto di voto; il soggetto garantito dal pegno deve espressamente accettare che, in caso di escussione della garanzia, sarà rispettato il disposto del presente statuto in materia di diritto di prelazione.

Condizioni per l'esercizio della prelazione

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'offerente, e per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, la valutazione della partecipazione è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione della partecipazione per la quale sia esercitato il diritto di recesso.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitraggio; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 30 per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente anche se egli abbia effettuato la revoca della sua proposta.

Violazione della clausola di prelazione

Ove il trasferimento di partecipazione per atto tra vivi intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese competente, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Gradimento

Il trasferimento per atto tra vivi delle quote, dei diritti di sottoscrizione e di prelazione sull'inoptato è subordinato al preventivo mero gradimento da parte dell'organo amministrativo.

A tal fine il socio che intende cedere, in tutto o in parte, la propria quota, qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, deve chiedere all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata a/r - contenente l'indicazione della quota oggetto di alienazione, delle condizioni di pagamento, delle esatte generalità e

qualifica del potenziale acquirente - di esprimere il proprio gradimento.

L'organo amministrativo deve comunicare nella stessa forma, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, al socio richiedente e al terzo potenziale acquirente la propria decisione. In mancanza di risposta entro il suddetto termine il gradimento si intende concesso.

In difetto trova applicazione il disposto dell'art. 2469 c.c. Il diritto di recesso di cui all'art. 2469 cod. civ. non può essere esercitato, e, se già esercitato, è privo di efficacia, ove la società adotti una delibera che abolisca il limite di circolazione delle partecipazioni, ovvero ove venga concesso il gradimento inizialmente negato.

In relazione alla nozione di "trasferimento", all'ambito applicativo della clausola di gradimento ed alle conseguenze della violazione della clausola di gradimento, vige quanto disposto in ambito di clausola di prelazione, salvo quanto infra.

Il socio non può, senza il preventivo consenso dell'organo amministrativo, sottoporre volontariamente tutte o parte delle proprie quote e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

ART. 10 - RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
- g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;
- h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
- i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante

lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C., con valore determinato dagli amministratori sentito il Collegio Sindacale, ove nominato.

ART. 11 - ESCLUSIONE

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso.

Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 12 - NORME GENERALI SUGLI ORGANI

La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza della disciplina del Codice Civile e del presente

Statuto nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina provinciale vigente.

La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

ART. 13- DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, del revisore legale o della società di revisione;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART. 14 - DIRITTO DI VOTO

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

In caso di astensione dal voto del socio in conflitto d'interessi, ed in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, dal valore nominale dell'intero capitale sociale si sottrae il valore nominale della partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto. Il voto degli astenuti per cause diverse dal conflitto di interessi è computato nel calcolo del quorum deliberativo.

In ogni caso, il socio moroso ai sensi dell'art. 2466 cod. civ. - anche nel caso in cui, liberata interamente la propria quota originaria, risulti in mora in relazione ai versamenti dovuti a seguito di un incremento della stessa quota - ha il diritto di intervenire in assemblea, e, ove intervenuto, di essere computato tra i presenti, ai fini del calcolo del quorum costitutivo, mentre la sua intera quota di partecipazione

non può essere computata nel calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni, non potendo esprimere il proprio voto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare, anche da un non socio, nei limiti imposti dalla legge, mediante delega scritta (consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica), che dovrà essere conservata dalla società.

**ART. 15 - CONSULTAZIONE SCRITTA
E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti di legge, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;
- b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo, se nominato, siano informati della decisione da assumere;
- c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;
- d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

ART. 16 - ASSEMBLEA

Quando richiesto per legge, le decisioni dei soci sono assunte in forma assembleare. L'assemblea è convocata da ciascuno degli amministratori, o su richiesta di tanti soci che rappresentino 1/5 (un quinto) del capitale sociale, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spediti ai soci al loro domicilio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante posta elettronica certificata trasmessa almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nello stesso avviso potrà essere fissato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

In ogni caso, l'assemblea si intende regolarmente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 2497 bis, comma 5, cod. civ., e può deliberare, anche in mancanza delle suddette formalità, quando sia presente (o rappresentato) l'intero capitale sociale, e siano presenti - oppure risulti che sono stati informati della riunione - tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo, e nessuno si

opponga alla trattazione dell'argomento.

In caso di assemblea totalitaria, gli amministratori (e, se nominato, l'organo di controllo) assenti all'adunanza devono rilasciare una dichiarazione scritta (spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi fax e posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando sussistano i presupposti e nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci regolarmente iscritti al Registro delle Imprese cui spetta il diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, in relazione alla loro intera partecipazione, da altra persona mediante delega scritta (consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica), che dovrà essere conservata dalla società.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci, regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

ART. 17 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua mancanza, impedimento o rinuncia, da altra persona designata dall'assemblea.

Il presidente è assistito da un segretario anche non socio e nei casi di legge o, ove lo ritenga opportuno, da un Notaio.

Per il verbale dell'assemblea si applica il disposto dell'art. 2375, primo comma, c.c.

ART. 18 - ASSEMBLEA IN AUDIO E O VIDEO CONFERENZA

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli

intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ult. comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Le deliberazioni dell'assemblea, adottate in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzianti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 19 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico. Qualora sia ammesso ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e per effetto della disciplina attuativa, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri", nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.

In deroga all'articolo 2475, comma 3, del Codice Civile, non è consentito prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci, a norma dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Gli amministratori possono essere non soci.

L'organo amministrativo sarà nominato dal Comune di Albiano, finché questo mantenga l'intero capitale sociale, e quindi la qualifica di socio unico; in caso di ingresso nella compagine sociale di altri enti ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto, il Comune di Albiano conserva il diritto alla nomina diretta della maggioranza dei componenti del consiglio d'amministrazione, di cui uno, designato dallo stesso Comune di Albiano, ricoprirà la carica di presidente.

Il diritto di nomina di cui al presente articolo in capo al Comune di Albiano è da intendersi come diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. e in relazione a tale diritto particolare troverà applicazione l'articolo 24 del presente statuto.

Nel caso in cui il Comune di Albiano non provveda ad esercitare il diritto di nomina di cui al presente articolo entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dei componenti l'organo amministrativo dagli stessi nominati, la

competenza per tale nomina spetterà all'assemblea dei soci che delibererà secondo le maggioranze di legge, con componenti dell'organo amministrativo così nominati che rimarranno in carica fino a che non venga esercitato tale diritto di nomina da parte del socio titolare dello stesso, in virtù del presente articolo, decadendo pertanto automaticamente dalla carica una volta esercitato tale particolare diritto, senza diritto ad alcun risarcimento del danno e/o indennizzo a seguito e per l'effetto di tale intervenuta decadenza.

Deve in ogni caso essere rispettato nella nomina degli amministratori il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso dell'anno.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche per videoconferenza, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma, spedito almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti previsioni dettate per l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione in assemblea.

Il Consiglio è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di cui al comma precedente, se sono presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci e nessuno eccepisca il difetto di convocazione e/o informazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 20 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e all'organismo individuato per il controllo analogo anche congiunto esercitato dalle Amministrazioni Pubbliche socie.

Al fine di consentire altresì l'esercizio del potere di controllo analogo, l'organo di amministrazione ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'organismo individuato dall'articolo 28 del presente Statuto in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste, affinché lo stesso possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad esso attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

Resta riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

**ARTICOLO 21 - PRESIDENTE DEL CDA, VICEPRESIDENTE
E DIRETTORE GENERALE**

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi componenti un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione o delega in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che essi ritengano opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi solo quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare parte o tutti i propri poteri ed attribuzioni al Presidente o ad alcuno o più dei suoi membri determinandone i limiti della delega.

La rappresentanza della società, in giudizio e verso i terzi, anche per gli atti di amministrazione di competenza delle decisioni dei soci, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, quando anche questi sia impedito o assente, al Consigliere più anziano.

La rappresentanza sociale spetta, inoltre, al consigliere delegato nei limiti e nei termini stabiliti nella delega conferita dall'organo di amministrazione, che ha facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi e in

giudizio, anche a Dirigenti e Procuratori.

Potrà pure essere nominato da parte dell'assemblea un direttore generale. All'atto della nomina l'Assemblea ne determinerà i relativi poteri.

L'organo amministrativo è autorizzato inoltre a nominare vicedirettori, procuratori per singoli atti o categorie di atti, collaboratori tecnici e tecnici determinandone il compenso.

**ARTICOLO 22 - CESSAZIONE, DECADENZA
E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate dalla legge e dal presente statuto; la revoca o la sostituzione degli amministratori nominati dal Comune di Albiano, ai sensi dell'art. 2468, comma 3 c.c., è di esclusiva competenza dello stesso.

I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Consiglio. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile, non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade:

- colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società;

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle

condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231, nonché l'eventuale azione ex articolo 2392 del Codice Civile per i danni cagionati alla società, si applicano a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 23 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza nonché l'ammontare complessivo dei compensi, comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe.

Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 24 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I Sindaci sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

L'organo di controllo sarà nominato dal Comune di Albiano, finché questo mantenga l'intero capitale sociale, e quindi la qualifica di socio unico; in caso di ingresso nella compagine sociale di altri enti ai sensi dell'articolo 6 del presente

Statuto, il Comune di Albiano conserva il diritto alla nomina diretta della maggioranza dei componenti dell'organo di controllo, di cui uno, designato dallo stesso Comune di Albiano, ricoprirà la carica di presidente.

Il diritto di nomina di cui al presente articolo in capo al Comune di Albiano è da intendersi come diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. e in relazione a tale diritto particolare troverà applicazione l'articolo 24 del presente statuto.

Nel caso in cui il Comune di Albiano non provveda ad esercitare il diritto di nomina di cui al presente articolo entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dei componenti l'organo di controllo, la competenza per tale nomina spetterà all'assemblea dei soci che delibererà secondo le maggioranze di legge.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrisondersi al Collegio Sindacale ed eventualmente l'ammontare del gettone di presenza. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti il Collegio sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di controllo per l'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 25 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti verrà affidata ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico al revisore legale dei conti o alla società di revisione è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha la durata di tre

esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

ARTICOLO 26 - ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi.

I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

La funzione di Organismo di Vigilanza non può essere affidata all'Organo di Controllo.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 27 - BILANCIO DI ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Detto bilancio, nonché la relazione, dovranno essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il 45% (quarantacinque per cento) mediante accantonamento a riserva per investimenti futuri, fatta salva la diversa indicazione del socio Comune di Albiano, quale particolare diritto allo stesso riservato, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod.civ.;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea.

Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.

TITOLO VII

CONTROLLO ANALOGO

ARTICOLO 28 - CONTROLLO ANALOGO

Gli enti pubblici partecipanti esercitano congiuntamente mediante uno o più organismi sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti.

Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti agli enti pubblici partecipanti sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità soci secondo la disciplina del Codice Civile.

Le indicazioni provenienti dall'organismo incaricato del controllo analogo sono vincolanti per l'organo di amministrazione e per l'Assemblea dei Soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.

I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

Le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento degli organismi incaricati del controllo analogo sono disciplinati mediante Convenzione tra i Soci o patto parasociale.

ARTICOLO 29 - PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, 7, 8 e 10 e 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è necessaria l'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico partecipante in tutti i seguenti casi:

- le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione.

Per i casi successivi è necessario il provvedimento dell'organo competente dell'ente pubblico partecipante direttamente interessato e coinvolto nelle specifiche operazioni:

- le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto della partecipazione nella Società;

- l'alienazione della propria partecipazione nella Società o la costituzione di vincoli sulla partecipazione sociale nella Società.

La quotazione strumenti finanziari in mercati regolamentati è subordinata all'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico controllante.

L'organo di amministrazione adotta misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 30 - SCIoglIMENTO

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

Lo scioglimento della società ha luogo, oltre che per le cause previste dalla legge, in occasione della revoca dell'affidamento del servizio da parte dei comuni soci.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 31 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la propria sede legale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

ARTICOLO 32 - DIRITTI PARTICOLARI

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili.

Salva l'applicazione dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere introdotti, modificati o estinti solo con decisione unanime dei soci, ai sensi dell'art. 2468, comma 4, cod. civ.

Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" comporta, nel caso di alienazione parziale della partecipazione, il permanere di tali diritti, per intero, in capo al socio alienante; in caso di alienazione totale, l'estinzione di tali diritti.

In caso di costituzione, a titolo gratuito od oneroso, del diritto di usufrutto o pegno, in tutto o in parte, sulla quota di partecipazione, da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti", tali particolari diritti continuano a rimanere attribuiti in via esclusiva al socio.

Per deliberare una trasformazione, fusione o scissione, che determinino l'estinzione dei particolari diritti, è necessario è il consenso di tutti i titolari di tali particolari diritti. Qualora il trasferimento, totale o parziale, della partecipazione del socio cui sono stati attribuiti i particolari diritti comporti l'estinzione, totale o parziale, dei diritti medesimi, ovvero la variazione della loro misura, nonchè qualora sia prevista la successione dell'acquirente nei particolari diritti o in parte di essi, è attribuita all'organo amministrativo la facoltà di provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, cod. civ. - applicabile in virtù del disposto dell'art. 2480 cod. civ. -, del testo aggiornato dello statuto sociale, riportante le correlative modificazioni derivanti dal trasferimento della partecipazione, senza che si renda necessaria una apposita deliberazione assembleare che prenda atto dell'intervenute modificazioni del testo dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 33 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.